

LICENZA PRESUNTA DELLA SANTA SEDE PER IL CAMBIAMENTO DI CHIESA «SUI IURIS»

Papa Giovanni Paolo II ha stabilito il 26 novembre 1992¹ che la licenza della Santa Sede richiesta dal can. 112 § 1, 1.º del CIC per il passaggio dalla Chiesa latina ad un'altra «Ecclesia ritualis sui iuris» può essere presunta, tutte le volte che quest'ultima ha un'eparchia il cui territorio è sovrapponibile e quello della diocesi latina del fedele, purché ambedue i vescovi diocesani vi acconsentano per iscritto².

Per spiegare il valore di questa disposizione, esporrò le norme per l'appartenenza alla Chiesa latina ed i termini qui usati (can. 111), e quelle relative al passaggio dalla Chiesa latina ad un'altra «Chiesa rituale sui iuris», cioè ad una Chiesa orientale (can. 112), confrontandole con quelle del CCEO (= *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*) cc. 29-38³.

Apparrano così le similitudini tra i due codici, ed anche le differenze, dando così luce al presente tentativo di superarne una.

1. *Appartenenza ad una chiesa «sui iuris»*

La locuzione «Ecclesia ritualis sui iuris» fu adottata dalla Pontificia Commissione per la revisione del CIC in due momenti diversi, per significare le chiese che il decreto conciliare Orientalium Ecclesiarum chiama «Ecclesiae particulares seu Ritus»⁴.

Il «coetus specialis studii de Lege Ecclesiae Fundamentali» adottò questa locuzione nella sua decima sessione (23-27 febbraio 1976)⁵, che era la terza dacché

1 Cf. Rescritto «Ex Audientia Sanctissimi, die XXVI mensis Novembris, anno MCMXCII», AAS 85 (1993) 81.

2 Testo del Rescritto: Secretaria Status, 'Rescriptum ex Audientia Ss.mi', 26 Novembris 1992, AAS 85, 1992, 81: 'Ad normam can. 112, §1, 1.º Codicis Iuris Canonici, quisque vetatur post susceptum Baptismum alii ascribi Ecclesiae rituali sui iuris, nisi licentia ei facta ab Apostolica Sede. Hac de re, probato iudicio Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis, Summus Pontifex Ioannes Paulus II statuit eiusmodi licentiam praesumi posse, quoties transitum ad aliam Ecclesiam ritalem sui iuris sibi petierit Christifidelis Ecclesiae Latinae, quae Eparchiam suam intra eosdem fines habet, dummodo Episcopi dioecesani utriusque dioecesis in id secum ipsi scripto ipsi scripto consentiant. Ex Audientia Sanctissimi, die xxvi mensis Novembris, anno MCMXCII'.

3 Per un commento a questi ultimi canoni, cf. J. D. Faris, *Eastern Catholic Churches: Constitution and Governance* (New York 1992) 153-183; D. Salachas, *Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali* (Roma-Bologna 1993) 76-94.

4 Cf. M. Brogi, «Le chiese sui iuris nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium», REDC 48 (1991) 519-524.

5 Cf. *Communic.* 9 (1977) 297-299; giova tuttavia rilevare che nell'ultima revisione dello schema LEF (24-29 settembre 1979), il qualificativo «ritualis» dispiaceva alla stragrande maggioranza dei Consultori: cf. *Communic.* 12 (1980) 31 et 32.